SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 238)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(FORLANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

col Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

col Ministro della Difesa
(LATTANZIO)

e col Ministro dei Trasporti
(RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con Allegato e Protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973, trae origine dagli accordi del 23 novembre 1971 intervenuti nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (programma COST).

Gli accordi del 1971, ratificati con legge del 16 luglio 1974, n. 407, definirono un primo gruppo di temi, per i quali era emersa la possibilità di una concreta cooperazione, in campo scientifico e tecnologico, non solo tra Paesi della Comunità europea ma altresì con Paesi europei terzi. I settori d'interesse furono: informatica, telecomunicazioni, nuovi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

mezzi di trasporto, oceanografica, meteorologia, metallurgia, inconvenienti ambientali.

Nell'ambito appunto della meteorologia, insieme con altri due temi, si propone la creazione di un Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio termine, come opportuna applicazione delle nuove possibilità di osservazione attraverso i satelliti meteorologici e, in particolare, della disponibilità di adeguati impianti elettronici di calcolo, che avevano dato nuovo impulso alla meteorologia, creando i presupposti per l'ampliamento delle conoscenze sui fenomeni macrometeorologici e per lo sviluppo di nuove e migliori tecniche di previsione.

L'evolversi dei nuovi mezzi di osservazione dei fenomeni atmosferici, l'utilizzazione dei dati trasmessi dai satelliti meteorologici e la disponibilità di potenti apparecchiature elettroniche di calcolo, hanno fornito, negli ultimi vent'anni, la possibilità di migliorare notevolmente la conoscenza dei fenomeni macro-meteorologici, e di sviluppare nuove e più perfezionate tecniche previsionistiche, note comunemente come « previsioni meteorologiche numeriche ».

Grazie a queste nuove tecniche è possibile, basandosi su validi princìpi fisici generali, prevedere i fenomeni meteorologici in modo deterministico, partendo da una situazione osservata. Esse sono applicate nei più importanti Servizi meteorologici del mondo per la formulazione di previsioni meteorologiche a « breve scadenza » (anticipate da 1 a 3 giorni).

Alcuni gruppi di ricercatori, utilizzando le stesse tecniche, hanno eseguito esperimenti sulla evoluzione simulata dei fenomeni atmosferici per un intervallo maggiore, e si sono convinti della possibilità di prevedere il tempo anche con anticipo da 4 a 10 giorni (media scadenza).

Il problema della prognosi del tempo valida da 4 a 10 giorni richiede uno sforzo enorme per rappresentare in maniera coerente tutti i processi fisici che sono importanti per l'atmosfera, come l'energia radiativa proveniente dal sole, gli scambi di energia tra la superficie e l'atmosfera, eccetera; inoltre il problema è reso complesso dal fatto che la evoluzione del tempo per periodi superiori a 4 giorni dipende dalla « situazione iniziale » sull'intero globo. La necessità di trattare una enorme mole di informazioni rende una iniziativa del genere possibile soltanto attraverso uno sforzo di cooperazione di più nazioni. In particolare, oltre a risorse di personale specializzato, edifici e apparecchiature per telecomunicazioni, è necessario poter disporre di un potentissimo elaboratore elettronico, capace di eseguire qualcosa come 50 milioni di istruzioni al secondo.

Una delle iniziative CEE recentemente conclusa è appunto quella che promuove la costituzione di un Centro europeo per le previsioni a media scadenza.

Si è così pervenuti all'istituzione di un « Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine ». Con ciò si intendono, come si è detto, previsioni del tempo abbastanza dettagliate, elaborate con un anticipo che va dai 4 ai 10 giorni. Non vi sono dubbi sulla importanza e sui vantaggi generali che tali previsioni avrebbero nei settori dell'agricoltura, industria, trasporti, costruzioni, eccetera. I vantaggi economici derivanti dal poter disporre di buone previsioni a medio termine sono stati valutati dell'ordine di 200 milioni di unità di conto all'anno (ai valori del 1970), per tutti i Paesi partecipanti all'iniziativa. In particolare per l'Italia il vantaggio economico assommerebbe a circa 40 milioni di unità all'anno. I settori italiani che ne sarebbero più avvantaggiati, secondo un'approfondita indagine economica eseguita da esperti della CEE (*doc.* CEE III/1450/71-E), sarebbero quelli dell'agricoltura e delle costruzioni, in minor misura quelli della energia idroelettrica e della navigazione. È opportuno osservare che questa indagine economica è stata eseguita nel 1971 e che presumibilmente i vantaggi economici nel settore della produzione e distribuzione dell'energia elettrica, tenuto conto della mutata situazione internazionale, sono stati certamente sottovalutati.

Le previsioni di temperatura, gelate, pioggia e temporali consentirebbero all'*agricoltura* di pianificare meglio le operazioni di semina, spruzzamento di erbicidi e funghicidi,

raccolto di cereali e foraggi, smercio di pomodori e carne, protezione dei raccolti, irrigazione, prevenzione degli incendi.

Le previsioni di temperatura, gelate, piogge, forti precipitazioni, neve e intensità del vento consentirebbero all'*edilizia* di pianificare meglio i lavori, allo scopo di ridurre il numero delle interruzioni e di premunirsi contro avverse condizioni di lavoro.

Le previsioni di quasi tutti gli elementi meteorologici, in particolare, stato del mare, intensità e direzione del vento, sarebbero utili ai *trasporti marittimi* per risparmiare tempo di navigazione e di immagazzinamento, nonchè spese di manutenzione.

Le previsioni di pioggia, temporali, neve, temperatura, soleggiamento, vento, quota alla quale si ha la temperatura di zero gradi, luminosità ed energia radiativa sarebbero utili all'Enel per una migliore amministrazione delle riserve d'acqua, con conseguente maggior produzione di energia idroelettrica e minor produzione di energia termoelettrica. Compito operativo principale del Centro, come del resto la sua ragione d'essere, sarà la comunicazione regolare, ai Paesi contraenti, delle previsioni meteorologiche a media scadenza.

Grazie alla sua capacità scientifica e al suo carattere internazionale, il Centro costituirà un luogo di incontro ideale, propizio alla formazione complementare degli specialisti che lavorano in Europa nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche.

Il Centro metterà a disposizione dei Servizi meteorologici nazionali i risultati di tutti i lavori di ricerca e di tutte le esperienze che esso effettuerà nel campo delle previsioni obiettive.

Poichè, nel caso di previsioni a breve scadenza a scala nazionale, il lavoro di ricerca connesso con le previsioni relative alle particolarità proprie di una regione è spesso ostacolato dalla mancanza di un elaboratore elettronico, è previsto che il Centro, nel quadro di tale ricerca, metta un terzo della sua capacità di calcolo gratuitamente a disposizione dei Servizi nazionali che lo desiderino.

Per adempiere la sua missione, il Centro dovrà dar vita ad una banca di dati; accessibile agli organismi nazionali per gli scopi dei loro studi specifici.

Il Centro fornirà un contributo prezioso alla realizzazione degli obiettivi dell'Organizzazione meteorologica mondiale, detta « Vigilanza meteorologica mondiale », alla quale partecipano pressochè tutti i Paesi del mondo, tra cui l'Italia.

Il Centro sorgerà a Shinfield Park, presso Reading (Berkshire, Regno Unito). La messa in efficienza del Centro si svolgerà secondo parecchie fasi consecutive su un arco di 5 anni almeno.

Dopo la firma della Convenzione istitutiva del Centro, e prima ancora della sua entrata in vigore, è stato designato il direttore (gennaio 1974) ed è stato assunto un piccolo numero di persone incaricate dell'organizzazione del Centro (luglio 1974). Nel gennaio 1975 si è proceduto all'assunzione di scienziati, di tecnici, di amministratori e di personale ausiliario, alla quale hanno concorso anche elementi italiani. Si è aperta dunque, col Centro, anche una possibilità d'impiego per gli scienziati italiani esperti di fisica dell'atmosfera e di matematica applicata.

Ciò per quanto attiene alle caratteristiche tecnico-scientifiche del Centro e dell'attività che esso è chiamato a svolgere.

Vi è, peraltro, un secondo aspetto che appare di rilevante importanza: benchè il Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio termine sia una istituzione scientifica, non può sottovalutarsene anche l'importanza politica. L'istituzione del Centro rappresenta infatti il progetto più esteso e più importante (anche per il suo carattere di permanenza) che abbia costituito oggetto di decisione da quando ha avuto inizio la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica. Si tratta del primo istituto scientifico europeo creato dopo l'ampliamento della Comunità europea e il fatto che tanti Governi europei si siano riuniti per istituirlo è una concreta prova della possibilità di potenziamento e sviluppo della coope-

razione in campo scientifico e tecnico, non soltanto tra i membri della Comunità ed i Paesi terzi.

Il costo complessivo della creazione del Centro — che ha iniziato l'attività nel 1974, ma che entrerà in pieno funzionamento al termine di una fase di avvio di cinque anni — è previsto in 22.500.000 unità di conto.

La partecipazione italiana comporta un onere valutato in lire 3.951 milioni per il periodo 1974-1980. Parte di tale somma (lire 2.100 milioni) è stata già stanziata con la citata legge del 16 luglio 1974, n. 407.

Al residuo fabbisogno (lire 1.851 milioni) si provvede con gli articoli 4 e 5 dell'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con Allegato e Protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con Allegato e Protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 22 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Le implicazioni finanziarie derivanti dalla attuazione della presente legge sono imputate alle disponibilità previste dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1974, n. 407, concernente ratifica ed esecuzione degli Accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione delle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo, così come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 16 luglio 1974, n. 407, è sostituito dal seguente:

« La spesa relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di « azione numero 70 », è valutata in lire 3.951 milioni, per il periodo 1974-1980 ».

Art. 5.

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, è sostituito dal seguente:

« La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-1980, è valutata in lire 6.064.500.000 ».

CONVENZIONE

RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE BRUXELLES, 11 OTTOBRE 1973

CONSIDERANDO l'interesse che presenta per l'economia europea un miglioramento notevole delle previsioni meteorologiche a medio termine;

CONSIDERANDO che le ricerche scientifiche e tecniche da intraprendere a tal fine daranno un eccellente impulso allo sviluppo della meteorologia in Europa;

CONSIDERANDO che il miglioramento delle previsioni meteorologiche a medio termine contribuirà alla protezione ed alla sicurezza della popolazione;

CONSIDERANDO che per raggiungere questi obiettivi è necessario l'impiego di mezzi che oltrepassano generalmente l'ambito nazionale;

CONSIDERANDO che dalla relazione presentata dal Gruppo di esperti incaricato di elaborare un progetto al riguardo risulta che l'istituzione di un Centro europeo autonomo dotato di statuto internazionale è il mezzo appropriato per conseguire i predetti obiettivi;

CONSIDERANDO inoltre che questo Centro potrà contribuire alla formazione postuniversitaria dei ricercatori;

CONSIDERANDO che le attività di questo Centro permetteranno altresì di apportare il necessario contributo a taluni programmi dell'Organizzazione meteorologica mondiale (O.M.M.), in particolare al sistema mondiale dell'Osservazione meteorologica mondiale (W.M.M.) e al Programma di ricerche sull'atmosfera globale (G.A.R.P.) intrapreso dall'Organizzazione meteorologica mondiale in collaborazione con il Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche (I.C.S.U.);

CONSIDERANDO l'interesse che la creazione di tale centro può peraltro presentare per lo sviluppo dell'industria europea nel settore dell'informatica,

HANNO DECISO di creare un Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e di definire le condizioni per il suo funzionamento e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

Signor Joseph VAN DER MEULEN,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio presso le Comunità Europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA

Signor Niels ERSBØLL,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente della Danimarca presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Signor Ulrich LEBSANFT,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità Europee;

IL CAPO DI STATO SPAGNOLO

Signor Alberto ULLASTRES CALVO,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione della Spagna presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Signor Emile CAZIMAJOU,
Rappresentante Permanente Aggiunto della Francia presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GRECIA

Signor Byron THEODOROPOULOS,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Delegato Permanente della Grecia presso la Comunità Economica Europea;

IL PRESIDENTE D'IRLANDA

Signor Brendan DILLON,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente dell'Irlanda presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Signor Giorgio BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR,
Ambasciatore d'Italia,
Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

Signor Petar MILJEVIC,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione della Jugoslavia presso le Comunità Europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

Signor E.M.J.A. SASSEN,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente dei Paesi Bassi presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

Signor Fernando de MAGALHAES CRUZ,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione del Portogallo presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Signor Paul Henri WURTH,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione svizzera presso le Comunità Europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA

Signor Pentti TALVITIE,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione della Finlandia presso le Comunità Europee;

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA

Signor Erik von SYDOW,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Capo della Missione della Svezia presso le Comunità Europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD

Sir Michael PALLISER,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Regno Unito presso le Comunità Europee;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituito un Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, qui appresso denominato « Centro ».

2. Gli organi del Centro sono il Consiglio ed il direttore. Il Consiglio è assistito da un Comitato consultivo scientifico e da un Comitato finanziario. Ciascuno di tali organi e Comitati esercita le proprie funzioni entro i limiti e alle condizioni fissati dalla presente Convenzione.

3. I membri del Centro, qui appresso denominati « Stati membri », sono gli Stati firmatari della presente Convenzione.

4. Il Centro ha personalità giuridica sul territorio di ciascuno degli Stati membri. In particolare, ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.

5. La sede del Centro è situata a Shinfield Park, presso Reading (Berkshire), nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

6. Le lingue ufficiali del Centro sono il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese e il tedesco.

Le lingue di lavoro sono il francese, l'inglese e il tedesco.

Il Consiglio stabilisce in quale misura vengono rispettivamente utilizzate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro.

Articolo 2

1. Gli obiettivi del Centro sono:

a) sviluppare modelli dinamici dell'atmosfera per la preparazione di previsioni meteorologiche a medio termine utilizzando metodi numerici;

b) elaborare in maniera regolare i dati necessari alla preparazione di previsioni meteorologiche a medio termine;

c) effettuare ricerche scientifiche e tecniche intese a migliorare la qualità di dette previsioni;

d) raccogliere e conservare i dati meteorologici adeguati;

e) mettere a disposizione dei centri meteorologici degli Stati membri, nelle forme più idonee, i risultati degli studi e delle ricerche di cui alle lettere *a*) e *c*) e i dati di cui alle lettere *b*) e *d*);

f) mettere a disposizione dei centri meteorologici degli Stati membri per le loro ricerche, con priorità per le ricerche nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche, una sufficiente percentuale, stabilita dal Consiglio, della sua capacità di calcolo;

g) contribuire all'attuazione dei programmi dell'Organizzazione meteorologica mondiale;

h) contribuire al perfezionamento del personale scientifico dei centri meteorologici degli Stati membri nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche.

2. Il Centro crea e gestisce gli impianti necessari al conseguimento degli obiettivi definiti al paragrafo 1.

3. In linea generale, il Centro pubblica o rende in ogni altro modo disponibili, alle condizioni fissate dal Consiglio, i risultati scientifici e tecnici delle sue attività, purché detti risultati non siano contemplati all'articolo 15.

Articolo 3

1. Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro collabora il più ampiamente possibile, conformemente alla tradizione meteorologica internazionale, con i governi e con gli organismi nazionali degli Stati membri, nonché con gli Stati non membri del Centro e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche, governative o non governative, le cui attività siano collegate con i suoi obiettivi.

2. Il Centro ha inoltre la facoltà di concludere accordi di cooperazione:

a) con degli Stati, alle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*);

b) con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri e con le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, alle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera *k*).

3. Nel quadro degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 2, soltanto gli organismi pubblici degli Stati membri possono beneficiare della messa a disposizione di una parte della capacità di calcolo del Centro.

Articolo 4

1. Il Consiglio dispone dei poteri e adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Il Consiglio è composto al massimo di due rappresentanti per ogni Stato membro; uno dei due dovrebbe essere un rappresentante del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti nelle riunioni del Consiglio da consulenti.

Un rappresentante dell'Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio in qualità di osservatore.

3. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente i cui mandati durano un anno e che non possono essere rieletti più di due volte consecutive.

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. Esso viene convocato a richiesta del presidente o a richiesta di almeno un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono nella sede del Centro, a meno che il Consiglio decida altrimenti in casi eccezionali.

5. Per l'esecuzione del loro mandato, il presidente e il vicepresidente possono fare appello al concorso del direttore.

6. Il Consiglio può istituire comitati a carattere consultivo di cui determina la composizione e il mandato.

Articolo 5

1. Per la costituzione del *quorum* di ciascuna sessione del Consiglio occorre la presenza dei rappresentanti della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto.

2. Ciascuno Stato membro dispone in Consiglio di un voto. Uno Stato membro perde il suo diritto di voto in Consiglio se l'importo dei suoi contributi arretrati supera l'importo dei contributi da esso dovuti in virtù dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio precedente. Il Consiglio, che delibera secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera *m*), può tuttavia autorizzare tale Stato membro a votare.

3. Le decisioni del Consiglio su una questione urgente possono essere adottate mediante un voto per corrispondenza nell'intervallo tra le sessioni del Consiglio. In tal caso, la partecipazione alla votazione della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto è necessaria per costituire il *quorum* in tali decisioni.

4. Per la constatazione dell'unanimità e delle diverse maggioranze previste nella presente Convenzione, sono presi in considerazione solo i voti espressi a favore o contro la decisione sottoposta alla votazione nonché, nei casi in cui il Consiglio delibera secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2, i contributi finanziari degli Stati membri che partecipano alla votazione.

Articolo 6

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità:

a) fissa il limite massimo delle spese per l'esecuzione del programma delle attività del Centro relativo ai cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione;

b) delibera sull'ammissione di nuovi membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, e ne stabilisce le condizioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3;

c) decide, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, in merito al ritiro della qualità di membro ad uno Stato, il quale non partecipa al voto su questo punto;

d) decide in merito allo scioglimento del Centro conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2;

e) autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con degli Stati; esso può autorizzarlo a concludere detti accordi;

f) conclude, con uno o più Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 del protocollo sui privilegi e le immunità previsto all'articolo 16, ogni accordo complementare per l'esecuzione di tale protocollo.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, sempreché l'insieme dei contributi di questi Stati rappresenti almeno due terzi del totale dei contributi nel bilancio del Centro:

a) adotta il regolamento finanziario del Centro;

b) adotta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, il bilancio annuale e la tabella dell'organico del Centro ad esso allegata ed eventualmente i bilanci suppletivi o rettificativi ed approva la valutazione globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi; se non ha ancora adottato tale bilancio, autorizza il direttore a procedere, nel corso di un mese determinato, ad impegni e spese superiori ai limiti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, primo comma;

c) decide, su proposta del direttore, in merito ai beni immobili ed alle attrezzature il cui acquisto o affitto da parte del Centro comporti una spesa rilevante;

d) delibera sulle misure da prendere in caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 19;

e) decide l'eventuale mantenimento del Centro, nel caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1; gli Stati membri che procedono alla denuncia non partecipano al voto su tale punto;

f) fissa, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, le modalità di liquidazione del Centro in caso di scioglimento del medesimo.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza di due terzi:

a) adotta il proprio regolamento interno;

b) adotta lo statuto e la tabella degli stipendi del personale del Centro, stabilisce la natura e le norme relative alla concessione dei vantaggi accessori di cui il personale beneficia e fissa i diritti degli agenti relativi ai diritti di proprietà industriale e ai diritti d'autore derivanti da lavori effettuati dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni;

c) approva l'accordo da concludere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, tra il Centro e lo Stato nel cui territorio è situata la sede del Centro;

d) nomina il direttore del Centro e il suo supplente per una durata di cinque anni al massimo; il loro mandato può essere rinnovato una o più volte, ogni volta per una durata non superiore a cinque anni;

e) fissa il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l'ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina conformente all'articolo 14, paragrafo 2;

f) può porre fine al mandato del direttore o del suo supplente o procedere alla loro sospensione conformemente alle disposizioni statutarie loro applicabili;

g) approva il regolamento interno del Comitato consultivo scientifico conformemente all'articolo 7 paragrafo 4;

h) fissa, conformemente all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, la tabella dei contributi finanziari degli Stati membri e decide di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in circostanze speciali riguardanti tale Stato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2;

i) adotta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera *a*), il programma di attività del Centro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11;

j) delibera ogni anno, dopo aver preso conoscenza della relazione dei revisori dei conti, sui conti dell'esercizio trascorso, nonché sul bilancio delle attività e delle passività del Centro e dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio;

k) autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri, e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative o non governative le cui attività hanno un rapporto con i suoi obiettivi; può autorizzarlo a concludere tali accordi;

l) fissa le condizioni alle quali l'utilizzazione delle licenze di cui gli Stati membri beneficiano conformemente all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 può essere estesa ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche;

m) decide sull'eventuale mantenimento del diritto di voto di uno Stato membro nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 2. Lo Stato membro in questione non partecipa al voto su questo punto;

n) adotta, conformemente all'articolo 18, le raccomandazioni rivolte agli Stati membri sugli emendamenti da apportare alla presente Convenzione;

o) determina, conformemente all'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità previsto all'articolo 16, le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15 di tale protocollo, nonché le categorie di esperti cui si applica l'articolo 14 dello stesso protocollo.

4. Quando non è prevista una maggioranza speciale, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

Articolo 7

1. Il Comitato consultivo scientifico è composto di dodici membri nominati dal Consiglio a titolo personale per una durata di quattro anni. Esso è rinnovato per un quarto ogni anno, restando inteso che ciascuno dei membri non può accettare più di due mandati consecutivi.

Un rappresentante dell'Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del Comitato.

I membri del Comitato sono scelti tra i ricercatori degli Stati membri in modo da rappresentare la gamma più estesa possibile di discipline aventi attinenza con le attività del Centro. Il direttore presenta al Consiglio un elenco di candidati.

2. Il Comitato formula pareri e raccomandazioni al Consiglio sul progetto di programma di attività del Centro elaborato dal direttore e su qualsiasi altro problema presentatogli dal Consiglio. Il direttore tiene il Comitato al corrente dell'esecuzione del programma. Il Comitato esprime pareri sui risultati ottenuti.

3. Il Comitato può invitare taluni esperti, in particolare persone facenti parte dei servizi che utilizzano le prestazioni del Centro, a partecipare ai suoi lavori quando si tratti di risolvere determinati problemi.

4. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Quest'ultimo entra in vigore dopo essere stato approvato dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *g*).

Articolo 8

1. Il Comitato finanziario si compone di:

a) un rappresentante di ciascuno dei quattro Stati membri che versano i contributi più alti;

b) tre rappresentanti degli altri Stati membri, designati da questi ultimi per la durata di un anno; ciascuno di detti Stati non può essere rappresentato più di due volte consecutive in seno al Comitato.

2. Alle condizioni previste dal regolamento finanziario, il Comitato formula pareri e raccomandazioni ad uso del Consiglio su tutti i problemi finanziari sottoposti a questo ultimo ed esercita le competenze delegategli dal Consiglio in materia finanziaria.

Articolo 9

1. Il direttore è il capo dei servizi del Centro. Egli rappresenta quest'ultimo nei rapporti esterni. Egli presiede, sotto l'autorità del Consiglio, all'attuazione dei compiti devoluti al Centro. Prende parte a tutte le riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Il Consiglio designa la persona che assicura l'*interim* del direttore.

2. Il direttore:

a) adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento del Centro;

b) esercita, fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 4, i poteri che gli sono conferit dallo statuto del personale;

c) sottopone al Consiglio il progetto di programma di attività del Centro cui sono acclusi i pareri e le raccomandazioni del Comitato consultivo scientifico;

d) prepara ed esegue il bilancio del Centro conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

e) tiene il conto esatto di tutte le entrate e spese del Centro, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

f) sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio i conti relativi all'esecuzione del bilancio e il consuntivo delle attività e delle passività, elaborati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, nonché la relazione di attività del Centro;

g) conclude, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*) e paragrafo 3, lettera *k*), gli accordi di cooperazione necessari per la realizzazione degli obiettivi del Centro.

3. Nell'adempimento delle sue funzioni, il direttore è assistito dal personale del Centro.

Articolo 10

1. Fatte salve le disposizioni del secondo comma, il personale del Centro è retto dallo statuto del personale adottato dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *b*).

Se le condizioni di impiego di un agente del Centro non dipendono da tale statuto, esse sono sottoposte al diritto applicabile nello Stato in cui l'interessato esercita le sue attività.

2. L'assunzione del personale si effettua in base alla competenza personale degli interessati, tenendo conto del carattere internazionale del Centro. Nessun posto può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

3. Si può ricorrere ad agenti degli organismi nazionali degli Stati membri, messi a disposizione del Centro a tempo determinato.

4. Il Consiglio approva la nomina e il licenziamento degli agenti dei gradi superiori, definiti dallo statuto del personale, nonché del controllore finanziario e del suo supplente.

5. Le controversie che possono sorgere dall'applicazione dello statuto del personale o dall'esecuzione di contratti di assunzione del personale sono disciplinate alle condizioni previste dallo statuto.

6. Chiunque lavori al Centro è soggetto all'autorità del direttore e deve rispettare tutte le norme generali approvate dal Consiglio.

7. Ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del direttore e degli altri agenti del Centro. Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore e gli altri agenti non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o autorità estranea al Centro.

Articolo 11

Il programma di attività del Centro è adottato, su proposta del direttore, dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *i*).

Il programma abbraccia in linea di massima un periodo di quattro anni e deve, ogni anno, essere adattato e completato per un periodo supplementare di un anno. Il programma determina il limite massimo delle spese per tutta la durata del programma e contiene inoltre una stima, suddivisa per anno e per grandi categorie, delle spese inerenti alla loro esecuzione.

Il limite massimo di cui sopra può essere modificato soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *i*).

Articolo 12

1. Il bilancio del Centro è stabilito per ogni esercizio finanziario, prima dell'apertura del medesimo, alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.

Le spese del Centro sono coperte con i contributi finanziari degli Stati membri e con gli eventuali altri introiti del Centro.

Nel bilancio, le spese e le entrate devono essere in equilibrio. Esso è stabilito nella moneta dello Stato in cui ha sede il Centro.

2. Tutte le spese e le entrate del Centro devono formare oggetto di previsioni particolareggiate per ogni esercizio finanziario e devono essere iscritte nel bilancio.

Alle condizioni previste dal regolamento finanziario possono essere concessi stanziamenti d'impegno per un periodo eccedente l'esercizio finanziario.

Viene inoltre stabilita una stima globale delle spese e delle entrate, suddivise per grandi categorie, da prevedere per i tre esercizi successivi.

3. Il Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera *b*), adotta il bilancio di ogni esercizio e la tabella dell'organico ad esso allegata nonché, eventualmente, i bilanci suppletivi o rettificativi, ed approva la stima globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi.

4. L'adozione del bilancio da parte del Consiglio comporta:

a) l'obbligo per ogni Stato membro di mettere a disposizione del Centro i contributi finanziari fissati nel bilancio;

b) l'autorizzazione, per il direttore, di procedere agli impegni ed alle spese nel limite degli stanziamenti che sono stati autorizzati.

5. Se all'inizio di un esercizio finanziario il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio, il direttore potrà procedere mensilmente agli impegni e alle spese per capitoli, purché non superino un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a sua disposizione stanziamenti superiori ad un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio.

Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo previsionale, conformemente alla tabella di cui all'articolo 13, le somme necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del primo comma.

6. Il bilancio è eseguito alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.

Articolo 13

1. Ogni Stato membro versa annualmente al Centro un contributo, in valuta convertibile, fissato sulla base della tabella adottata ogni tre anni dal Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *h*). Tale tabella si basa sulla media del prodotto nazionale lordo di ogni Stato membro relativo agli ultimi tre anni civili per i quali vi sono statistiche.

2. Il Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *h*), può decidere di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro a causa di circostanze particolari di tale Stato. È considerata circostanza particolare l'esistenza in uno Stato membro di un prodotto nazionale lordo, per abitante, inferiore ad un importo determinato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3. Quando uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente all'entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventa effettiva alla data alla quale lo Stato in questione diventa parte della presente Convenzione.

Se uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente al 31 dicembre dell'anno della sua entrata in vigore, esso ha l'obbligo di versare, oltre al contributo previsto al paragrafo 1, un contributo supplementare unico alle spese precedentemente sostenute dal Centro. L'importo di tale contributo supplementare è fissato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Salvo decisione contraria presa dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ogni contributo supplementare versato ai sensi del secondo comma viene dedotto dai contributi degli altri Stati membri. Tale riduzione è calcolata proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da ogni Stato membro prima dell'esercizio in corso.

4. Quando uno Stato cessa di essere parte della presente Convenzione posteriormente all'entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventa effettiva alla data alla quale lo Stato in questione cessa di essere parte della presente Convenzione.

5. Le modalità di versamento dei contributi sono stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 14

1. I conti relativi alla totalità delle entrate e spese del bilancio, nonché il bilancio dell'attivo e passivo del Centro vengono verificati, alle condizioni previste dal regolamento finanziario, da revisori dei conti che offrano ogni garanzia d'indipendenza. Tale verifica viene effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto, ed ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria del Centro. I revisori dei conti presentano al Consiglio una relazione sui conti annui.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta del Comitato finanziario conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *e*), stabilisce il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l'ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina.

3. Il direttore fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e l'assistenza necessari a fini della verifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

1. Ciascuno Stato membro beneficia, a titolo gratuito, per le proprie necessità nel settore della previsione meteorologica, di una licenza non esclusiva e di ogni altro diritto d'uso non esclusivo, sui diritti di proprietà industriale, sui programmi di ordinatori e sulle cognizioni tecnologiche che sono conseguenti ai lavori eseguiti in applicazione della presente Convenzione e che appartengono al Centro.

2. Quando i diritti di cui al paragrafo 1 non appartengono al Centro, quest'ultimo si adopererà per ottenere i diritti necessari secondo le condizioni fissate dal Consiglio.

3. Le condizioni alle quali le licenze di cui al paragrafo 1 possono essere estese ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche sono oggetto di una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *l*).

Articolo 16

I privilegi e le immunità di cui il Centro, i rappresentanti degli Stati membri, nonché il personale e gli esperti del Centro godono nel territorio degli Stati membri sono fissati in un protocollo

allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e in un accordo da concludersi fra il Centro e lo Stato sul cui territorio è situata la sede del Centro. Detto accordo è approvato dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *c*).

Articolo 17

1. Ogni controversia che opponga fra loro gli Stati membri oppure uno o più Stati membri ed il Centro sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, ivi compreso il protocollo sui privilegi e le immunità previsto all'articolo 16, o su uno dei casi previsti all'articolo 24 di detto protocollo, che non possa essere risolta grazie ai buoni uffici del Consiglio, è sottoposta, su istanza inviata da una delle parti in causa all'altra, ad un tribunale arbitrale, costituito conformemente alla disposizioni del paragrafo 2, primo comma, a meno che le parti non convengano tra di esse, entro un termine di tre mesi, di risolvere la controversia in un altro modo.

2. Ognuna delle parti della controversia, anche se costituita da più Stati membri, designa un membro del tribunale arbitrale entro due mesi dalla data di ricevimento della istanza di cui al paragrafo 1. Tali membri designano, entro due mesi dalla designazione del secondo membro, un terzo membro che sarà il presidente del tribunale e che non può essere cittadino di uno Stato membro parte della controversia. Se uno dei tre membri non è stato designato entro i termini previsti, il presidente della Corte internazionale di giustizia, su istanza di una delle parti, procederà alla sua designazione.

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni hanno carattere obbligatorio per le parti della controversia. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese relative al membro da essa designato presso il tribunale e alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale. Le parti della controversia assumono, a proprio carico, in parti uguali, le spese riguardanti il presidente del tribunale e le altre spese, a meno che il tribunale non decida altrimenti. Il tribunale fissa le sue altre norme di procedura.

Articolo 18

1. Ogni Stato membro può inviare al direttore proposte di emendamento della presente Convenzione. Il direttore sottopone dette proposte agli altri Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio. Quest'ultimo esamina le proposte e può, deliberando conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *n*), raccomandare agli Stati membri di accettare gli emendamenti proposti.

2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio possono essere accettati soltanto per iscritto dagli Stati membri. Essi entrano in vigore trenta giorni dopo la data in cui il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee ha ricevuto l'ultima notifica scritta di accettazione.

Articolo 19

1. Al termine di un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee. La denuncia diventa effettiva alla fine del secondo esercizio finanziario successivo all'anno durante il quale essa è stata notificata.

2. Lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione rimane tenuto a contribuire al finanziamento di tutti gli impegni assunti dal Centro anteriormente alla denuncia ed a rispettare gli obblighi che lo Stato in questione, in qualità di Stato membro, aveva contratto nei confronti del Centro' anteriormente alla denuncia.

3. Lo Stato membro che ha denunciato la presente Convenzione decade dai suoi diritti sul patrimonio del Centro e dovrà indennizzarlo, alle condizioni fissate dal Consiglio che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera *d*), per ogni perdita, per il Centro, di beni situati sul territorio di detto Stato, a meno che non venga concluso un accordo speciale per assicurare ai Centro l'uso di tali beni.

Articolo 20

Lo Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione può essere privato della sua qualità di membro mediante decisione adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *c*). Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3 sono applicabili per analogia.

Articolo 21

1. Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera *e*), il Centro viene sciolto se la denuncia della Convenzione da parte di uno o più Stati membri comporta, per gli altri Stati membri, l'aumento di un quinto della percentuale dei contributi rispetto alla loro percentuale iniziale.

2. Oltre che nel caso di cui al paragrafo 1, il Centro può essere sciolto in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *d*).

3. In caso di scioglimento del Centro, il Consiglio designa un organo di liquidazione.

Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera *e*), l'attivo è suddiviso, al momento dello scioglimento, tra gli Stati membri proporzionalmente ai contributi da essi effettivamente versati da quando sono parte alla presente Convenzione.

Se esiste un passivo, esso viene assunto da tali Stati membri proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

Articolo 22

1. La presente Convenzione è aperta, presso il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee, alla firma degli Stati europei menzionati nell'allegato, fino all'11 aprile 1974.

Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

2. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui è stata ratificata, accettata o approvata da almeno due terzi degli Stati firmatari, compreso lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede del Centro, purché l'insieme dei contributi di tali Stati raggiunga, secondo la tabella riportata in allegato, almeno l'80 per cento del totale dei contributi.

Per qualsiasi altro Stato firmatario, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 23

A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato non firmatario menzionato nell'allegato può aderire alla Convenzione previo accordo del Consiglio che delibera confor-

memente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *b*). Gli strumenti di adesione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

Per lo Stato aderente, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Articolo 24

Il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee notifica agli Stati firmatari ed aderenti:

a) ogni firma della presente Convenzione;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) l'entrata in vigore della presente Convenzione;
d) ogni notifica scritta dell'accettazione di emendamenti della presente Convenzione;
e) l'entrata in vigore di ogni emendamento;
f) ogni denuncia della presente Convenzione o perdita della qualità di membro del Centro.

Non appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee provvederà alla sua registrazione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 25

1. La durata del primo esercizio finanziario va dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione al 31 dicembre dell'anno in corso. Se tale esercizio inizia durante il secondo semestre, esso dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

2. Gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione, ma non l'hanno ancora ratificata, accettata od approvata possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio e partecipare ai lavori senza diritto di voto per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Tale periodo può essere prorogato per un nuovo periodo di sei mesi dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3. Nel corso della prima riunione, il Comitato consultivo scientifico determina, mediante estrazione a sorte, i nove membri del Comitato il cui mandato scade, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, al termine del primo, secondo e terzo anno di funzionamento del Comitato.

Articolo 26

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare, in lingua francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i cinque testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme ai governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce alla presente Convenzione.

FATTO a Bruxelles, addì undici ottobre millenovecentosettantatré.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
JOSEPH VAN DER MEULEN

For the Government of Denmark
NIELS ERSBØLL

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
ULRICH LEBSANFT

Pour le Gouvernement de l'Espagne
ALBERTO ULLASTRES CALVO

Pour le Gouvernement de la République française
EMILE CAZIMAJOU

Pour le Gouvernement de la République de Grèce
BYRON THEODOROPOULOS

For the Government of Ireland
BRENDAN DILLON

Per il Governo della Repubblica italiana
GIORGIO BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR

For the Federal Executive Council of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
PETAR MILJEVIC

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
E.M.J.A. SASSEN

Pour le Gouvernement de la République du Portugal
FERNANDO DE MAGALHAES CRUZ

Für den Schweizerischen Bundesrat
Pour le Conseil Fédéral Suisse
Per il Consiglio Federale Svizzero
PAUL HENRI WURTH

For the Government of the Republic of Finland
PENTTI TALVITIE

For the Government of Sweden
ERIK VON SYDOW

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
MICHAEL PALLISER

ALLEGATO

TABELLA PROVVISORIA DEI CONTRIBUTI

La tabella sotto riportata serve esclusivamente ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2 della Convenzione. Essa non pregiudica in alcun modo le decisioni che dovranno essere adottate dal Consiglio in merito alle future tabelle dei contributi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione.

PAESI CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ELABORAZIONE DELLA CONVENZIONE	%
Belgio	3,25
Danimarca	1,98
Repubblica Federale di Germania	21,12
Spagna	4,16
Francia	19,75
Grecia	1,18
Irlanda	0,50
Italia	11,75
Jugoslavia	1,65
Lussemburgo	0,12
Paesi Bassi	3,92
Norvegia	1,40
Austria	1,81
Portogallo	0,79
Svizzera	2,63
Finlandia	1,33
Svezia	4,19
Turchia	1,81
Regno Unito	16,66

PROTOCOLLO

SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DEL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE

Gli Stati firmatari della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973

NELL'INTENTO di definire i privilegi e le immunità necessarie al buon funzionamento di tale Centro,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

1. I locali del Centro sono inviolabili, fatte salve le disposizioni del presente protocollo.

2. Le autorità dello Stato della sede non possono penetrare nei locali del Centro se non con il consenso del direttore o della persona designata dal medesimo. Tuttavia, il consenso del direttore può presumersi acquisito in caso d'incendio o di altro sinistro che richieda misure immediate di protezione.

3. Il Centro non permette che i suoi locali servano da rifugio a chiunque tenti di sfuggire ad un arresto e cerchi di sottrarsi alla notifica di un atto di procedura.

Articolo 2

Gli archivi del Centro sono inviolabili.

Articolo 3

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia dell'immunità giurisdizionale e di esecuzione, salvo:

a) in quanto il Centro, con decisione del Consiglio, vi rinunci in un caso particolare. Tuttavia, si presume che il Centro abbia rinunciato a tale immunità se, in seguito ad una richiesta di rinuncia ad esso presentata dall'autorità nazionale adita o dalla parte avversa, non abbia comunicato, entro un termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta in parola, di non rinunciare a detta immunità;

b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da incidente causato da un veicolo appartenente al Centro o che circoli per conto di quest'ultimo, nonché in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione;

c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale, resa in applicazione dell'articolo 23 del presente protocollo o dell'articolo 17 della Convenzione relativa all'istituzione del Centro, in appresso denominata « Convenzione »;

d) in caso di sequestro da parte di un terzo degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dal Centro ad un membro del personale, in seguito a decisione delle autorità amministrative o giudiziarie.

2. In ogni controversia in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti sia invocata l'immunità giurisdizionale a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, la responsabilità del Centro si sostituisce a quella di detto membro del personale o di detto esperto.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i beni e gli averi del Centro, qualunque sia il luogo in cui si trovano, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare ad un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi in cui tale provvedimento si riveli temporaneamente necessario per prevenire incidenti che coinvolgano un veicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto, o per procedere alle inchieste alle quali detti incidenti possono dar luogo.

Articolo 4

1. Nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro, i suoi beni e redditi sono esenti da ogni imposta diretta.

2. Quando il Centro effettua acquisti per importi considerevoli o ricorre a prestazioni di servizi di valore analogo, che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprenda diritti o tasse, lo Stato membro che li ha riscossi adotta le disposizioni appropriate ai fini dell'abbuono o rimborso dei diritti e tasse identificabili.

3. Nessuna esenzione è concessa per imposte, diritti e tasse che costituiscano mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.

Articolo 5

I prodotti importati o esportati dal Centro e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni dazio doganale, imposta o tassa, ad eccezione dei diritti che costituiscano mera retribuzione di servizi resi. Tali prodotti sono del pari esenti da qualsiasi divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione. Gli Stati membri prendono, nell'ambito delle loro competenze rispettive, ogni misura utile affinché le operazioni doganali per questi prodotti siano effettuate al più presto possibile.

Articolo 6

Nessun esonero è concesso in virtù dell'articolo 4 o dell'articolo 5 per gli acquisti e le importazioni di beni destinati a soddisfare il fabbisogno privato dei membri del personale del Centro o degli esperti ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 7

I beni acquistati conformemente al disposto dell'articolo 4 o importati a norma dell'articolo 5 possono essere venduti, ceduti o dati in affitto solo alle condizioni previste dalla regolamentazione dello Stato che ha accordato le esenzioni.

Articolo 8

1. Il Centro può ricevere e detenere qualsiasi fondo o divisa. Esso può disporne liberamente per l'esercizio delle sue attività ufficiali e tenere conti in qualsivoglia moneta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.

2. Nell'ambito delle sue attività ufficiali e salvo il disposto del paragrafo 1, il Centro può altresì ricevere e detenere valori mobiliari e disporne, fatte salve le disposizioni in materia di regolamentazione dei cambi eventualmente applicabili alle altre organizzazioni intergovernative nello Stato membro interessato.

Articolo 9

La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali di informazione spediti dal Centro o ad esso destinati nel quadro delle sue attività ufficiali, non è sottoposta ad alcuna restrizione.

Articolo 10

1. Per la trasmissione dei dati nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia, sul territorio di ciascuno Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da quest'ultimo al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di detto Stato nel settore delle telecomunicazioni.

2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, il Centro beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nel settore delle telecomunicazioni.

3. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali del Centro, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano ogni misura atta a facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti degli Stati membri, dei membri del personale del Centro e degli esperti ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 12

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e dei Comitati del Centro godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti:

a) immunità da arresto e detenzione nonché da sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto;

b) immunità giurisdizionale, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un rappresentante di uno Stato membro o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;

c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;

d) esenzione da ogni misura che limiti l'entrata degli stranieri e da ogni formalità di registrazione;

e) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 13

I membri del personale del Centro godono, entro i limiti stabiliti dal presente protocollo, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti:

a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione del loro servizio presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un membro del personale o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;

b) esenzione da qualsiasi obbligo relativo al servizio militare;

c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;

d) beneficio, per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

e) beneficio degli stessi privilegi, in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi, generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

f) beneficio per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale generalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

g) diritto di importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro entrata in servizio nello Stato interessato in forza di un rapporto della durata di almeno un anno, e di esportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali al momento della cessazione dalle funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto è esercitato e ad eccezione dei beni ivi acquisiti che vi formano oggetto di divieto d'esportazione.

Articolo 14

Gli esperti non membri del personale che esercitano funzioni presso il Centro o compiono missioni per quest'ultimo godono, nell'esercizio delle loro funzioni o nel compimento delle loro missioni e durante i viaggi effettuati nell'ambito di tali funzioni o missioni, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti, in quanto siano loro necessari per l'esercizio delle loro funzioni o per il compimento delle loro missioni:

a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità di esperti ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un esperto o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;

b) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;

c) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati alle persone inviate da governi stranieri in missione ufficiale temporaneea.

Articolo 15

1. Alle condizioni e secondo la procedura fissata dal Consiglio, che delibera conformemente alle disposizioni procedurali dell'articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione entro il termine di un anno a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della medesima, i membri del personale del Centro

sono soggetti a favore del medesimo, entro i limiti previsti dal presente protocollo, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti erogati dal Centro stesso. A decorrere dalla data in cui questa imposta sarà applicata, detti stipendi, salari ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati membri si riservano la possibilità di tener conto di detti stipendi, salari ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e prestazioni simili erogate dal Centro.

Articolo 16

Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13 lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) e all'articolo 14 lettera *c*) ai suoi rappresentanti, ai suoi cittadini o alle persone che, al momento della loro entrata in funzione presso il Centro, sono residenti in modo permanente in tale Stato.

Articolo 17

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera *o*) della Convenzione, determina le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15, nonché le categorie di esperti cui si applica l'articolo 14. Nomi, qualità ed indirizzi delle persone comprese nelle suddette categorie sono periodicamente comunicate agli Stati membri.

Articolo 18

Qualora il Centro stabilisca il proprio regime di previdenza sociale o aderisca a quello di una altra organizzazione internazionale alle condizioni previste dallo Statuto del personale, il Centro e i membri del personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi da concludere a tal fine con gli Stati membri interessati alle condizioni previste dall'articolo 22.

Articolo 19

1. I privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente protocollo sono esclusivamente accordati nell'interesse del Centro e degli Stati membri e non a vantaggio personale dei beneficiari.

2. Le autorità competenti hanno non solo il diritto ma anche il dovere di togliere l'immunità se questa ostacola l'azione della giustizia, purché i fini per i quali è stata accordata non ne risultino compromessi.

3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono:

— gli Stati membri per quanto concerne i loro rappresentanti;
— il Consiglio per quanto concerne il direttore;
— il direttore per quanto concerne gli altri membri del personale e gli esperti ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 20

1. Il Centro coopera costantemente con le autorità competenti degli Stati membri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e dei regolamenti relativi alla pubblica sanità e all'ispezione dal lavoro nonché delle leggi analoghe e impedire ogni abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal presente protocollo.

2. Le modalità di cooperazione possono essere precisate, negli accordi complementari previsti all'articolo 22.

Articolo 21

Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della propria sicurezza.

Articolo 22

Su decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, il Centro può concludere accordi complementari con ogni Stato membro ai fini dell'esecuzione del presente protocollo nonché altri accordi atti a garantire il buon funzionamento del Centro e la salvaguardia dei suoi interessi.

Articolo 23

1. Il Centro è tenuto ad inserire in tutti i contratti scritti di cui esso è parte e che vertono sulle materie per cui esso beneficia dell'immunità di giurisdizione, ad eccezione di quelli conclusi conformemente allo Statuto del personale, una clausola di compromesso in cui si preveda che sia sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'altra parte, ogni controversia risultante dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto.

2. Il Centro è tenuto a sottoporre ad arbitrato per via di compromesso, su richiesta della vittima, ogni altra controversia relativa a perdita o danno da esso causati alle persone o ai beni.

3. La clausola compromissoria o il compromesso deve specificare il modo di designazione degli arbitri e del terzo arbitro, la legge applicabile e il paese dove gli arbitri si riuniranno. La procedura di arbitrato sarà quella di tale paese.

4. L'esecuzione della sentenza formulata in seguito all'arbitrato sarà sottoposta alle norme vigenti nello Stato sul territorio del quale essa avrà luogo.

Articolo 24

1. Ciascuno Stato membro può sottoporre al tribunale d'arbitrato previsto dall'articolo 17 della Convenzione qualsiasi controversia:

— relativa ad un danno causato dal Centro;

— ovvero che implichi un obbligo non contrattuale del Centro;

— ovvero in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti possa essere invocata l'immunità giurisdizionale a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, purché questa non sia decaduta in forza dell'articolo 19.

2. Se uno Stato membro ha l'intenzione di sottoporre una controversia all'arbitrato, esso notifica la sua intenzione al direttore, che ne informa immediatamente ciascuno Stato membro.

3. La procedura prevista al paragrafo 1 non si applica alle controversie tra il Centro e i membri del personale che si riferiscano alle condizioni di servizio di questi ultimi.

4. La sentenza del tribunale d'arbitrato è definitiva e senza ricorso; le parti devono conformarvisi. In caso di contestazione sul senso o la portata della sentenza, spetta al tribunale d'arbitrato interpretarla a richiesta dell'una o dell'altra parte.

Articolo 25

Ai fini del presente protocollo:

a) le « attività ufficiali del Centro » comprendono il funzionamento amministrativo e le attività destinate a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 2 della Convenzione;

b) l'espressione « membri del personale » include il direttore del Centro.

Articolo 26

Il presente protocollo deve essere interpretato alla luce del suo obiettivo essenziale, che è quello di permettere al Centro di compiere integralmente ed efficacemente la sua missione e di svolgere le funzioni assegnategli dalla Convenzione.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
JOSEPH VAN DER MEULEN

For the Government of Denmark
NIELS ERBSØLL

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
ULRICH LEBSANFT

Pour le Gouvernement de l'Espagne
ALBERTO ULLASTRES CALVO

Pour le Gouvernement de la République française
EMILE CAZIMAJOU

Pour le Gouvernement de la République de Grèce
BYRON THEODOROPOULOS

For the Government of Ireland
BRENDAN DILLON

Per il Governo della Repubblica italiana
GIORGIO BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR

For the Federal Executive Council of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
PETAR MILJEVIC

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
E.M.J.A. SASSEN

Pour le Gouvernement de la République du Portugal
FERNANDO DE MAGALHAES CRUZ

Für den Schweizerischen Bundesrat
Pour le Conseil Fédéral Suisse
Per il Consiglio Federale Svizzero
PAUL HENRI WURTH

For the Government of the Republic of Finland
PENTTI TALVITIE

For the Government of Sweden
ERIK VON SYDOW

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
MICHAEL PALLISER